DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA/RIR 29 novembre 2023, n. 466

ID AIA 3560 - Società AMIU PUGLIA SpA, Via Francesco Fuzio Ingegnere, 3 - Zona Industriale - BARI. Installazione per la biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani, attività IPPC 5.3.Aggiornamento dell'AIA n. 45 del 13/09/2013, successivamente aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014 e s.m.i ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR

- Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- Visti il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto "Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "Maia 2.0";
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente
 della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli
 incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo
 al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la
 ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";
- Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 29 aprile 2021, n. 13 con cui si provvedeva alla proroga, fino alla data del 30 giugno 2021, degli incarichi di dirigente di Servizio;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 con cui si provvedeva al conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione del 4 novembre 2021, n. 20 con cui si provvedeva al conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";
- Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;
- Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni

- Ambientali "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";
- Vista la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la Deliberazione n. 302 del 7 marzo 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato la "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- Vista la Deliberazione n. 383 del 27 marzo 2023, con cui la Giunta Regionale ha approvato il "REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale";
- **Vista** la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.
- Vista la D.G.R. n. 1470 del 30/10/2023 con cui venivano attribuite le funzioni vicarie ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ai sensi dell'art.24, comma 5 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, alla dott.ssa Antonietta Riccio fino alla sottoscrizione del contratto con l'ing. Giuseppe Angelini;
- Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.";
- la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) Rischio di incidenti rilevanti (RIR) Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali" e smi;
- la DGRP n. 672/2016 "Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011";
- il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al l Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la relazione istruttoria del Servizio così formulata:

RELAZIONE DI SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio dalla Regione Puglia con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 45 del 13 agosto 2013 e Determina Dirigenziale n. 332 del 24 ottobre 2014 e s.m.i.. Successivamente sono state adottate le Determinazioni Dirigenziali n. 232 del 28/12/2016, n. 217 del 09/10/2019, n. 348 del 20/11/2020, n. 329 del 26/07/2021, n. 371 del 26/10/2022, n. 331 del 28/08/2023 e n. 395 del 04/10/2023 di aggiornamento per modifiche non sostanziali. L'impianto è costituito dalla linea di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato e dalla sezione di compostaggio attualmente realizzata e in fase di collaudo.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA ai sensi dell'art 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui il Gestore ha presentato, con nota prot. n. U0030405 del 23/11/2023 ed acquisita al prot. n. 20105 del 23/11/2023, la comunicazione di valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale ai sensi della DGRP 648/2011 e s.m.i.. allegando la seguente documentazione:

- comunicazione delle modifiche per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale;
- dichiarazione di autenticità delle informazioni a firma del rappresentante legale;
- lista di controllo per la valutazione preliminare VIA ex art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- ricevuta del pagamento degli oneri istruttori.

A seguito del ricevimento dell'istanza è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e smi con nota prot. n. 20216 del 24/11/2023 con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Nella stessa nota inoltre il servizio AIA ha fatto richiesta di integrazioni per carenza documentale e di chiarimenti.

Con nota prot. n. AMIU-2023-U0030740 del 27/11/2023 acquisita al prot. n. 20298 del 28/11/2023 ha inoltrato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti.

Con nota prot. n. 78239 del 28/11/2023, acquisita al prot. n. 20404 del 28/11/2023 Arpa Puglia inoltrava il proprio contributo.

Sinteticamente, dalla documentazione agli atti ed a seguito dei successivi chiarimenti/integrazioni da parte del gestore (nota prot. n. 30740 del 27/11/2023), la modifica richiesta è finalizzata a consentire di utilizzare le aree S1, S2, S3, indicate nella planimetria allegata (Allegato 1 - Planimetria stoccaggio rifiuti 02 - 11.2023), come di seguito descritto:

- Area S1, di estensione pari a 884 m² in cui è previsto stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 600 t;
- Area S2 di estensione pari a 1.700 m² in cui è previsto stoccaggio massimo di 600 t in container scarrabibili/semirimorchi;
- Area S3 di estensione pari a 745 m² in cui è previsto uno stoccaggio massimo di 180 t in container scarrabibili/semirimorchi;

precisando che tali aree potranno avere destinazioni differenti a seconda delle necessità che dovessero di volta in volta presentarsi:

a. Deposito prodotti intermedi in attesa di caratterizzazione, prosecuzione del trattamento o riprocessamento, nonché rifiuti che non hanno completato il trattamento oppure che necessitano di una prosecuzione dell'attività di trattamento, riprocessamento – senza specifica ulteriore

autorizzazione – perché non ancora conformi ai disciplinari previsti per il conferimento ad impianti di smaltimento/recupero successivi;

- b. Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
- c. Stoccaggio R13/D15 per i rifiuti prodotti;

In caso di non utilizzo per tali funzioni le aree S1, S2, S3 potranno essere utilizzate per le finalità originariamente previste e non soggette a specifica autorizzazione (deposito compost prodotto, parcheggio, deposito materie prime, ecc)

A tal fine si precisa che al momento risulta autorizzabile quanto di seguito:

- lo stoccaggio R13/D15 per i rifiuti prodotti dall'impianto codificati esclusivamente con codice EER
 191212 e con codice 190501, nonchè il deposito temporaneo limitatamente ad altri rifiuti prodotti
 dall'installazione in modalità alternativa a condizione che la specifica forma di gestione rifiuti operata
 (messa in riserva/deposito preliminare/deposito temporaneo) presso le aree in questione venga
 preventivamente comunicata all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle
 stesse.
- l'utilizzo dell'area S1 in forma di stoccaggio del compost maturo (end of waste) alternativamente alle forme di stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti di cui al punto precedente a condizione che sia operata accurata bonifica preventiva dell'area secondo modalità da concordare preventivamente con arpa.

In merito alla modifica del ciclo produttivo tesa a sospendere occasionalmente e temporaneamente l'attività di trattamento meccanico dei rifiuti biostabilizzati per produrre flusso unico di rifiuti solo biostabilizzati da avviare direttamente a recupero/smaltimento si precisa tale modifica si autorizza, ferma restando la competenza in materia di disciplina dei flussi in capo ad AGER ai sensi della LR 24/12 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- è esclusa la destinazione del flusso unico dei rifiuti al conferimento in discarica (D1);
- il gestore deve predisporre apposito registro in cui siano riportate tali lavorazioni e/o opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico.

Inoltre si precisa che in prima istanza non si autorizza la destinazione delle aree S1, S2 ed S3 di cui al punto a della nota integrativa del gestore prot. n. 30740 del 27/11/2023 in quanto l'autorizzazione dell'attività di riprocessamento, con particolare riferimento alla ipotesi di trattamento dei rifiuti prodotti, necessita di specifica autorizzazione di aggiornamento in ragione della estensione a nuova tipologia di rifiuto. A tale scopo è necessario che il gestore presenti nuova istanza ai sensi del 29 nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto l'attività ed il codice EER non risultano attualmente autorizzati in AIA, né sono oggetto dell'istanza in esame.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che "Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come

definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.";

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

SI RILEVA CHE LA MODIFICA SI POSSA RITENERE DI CARATTERE NON SOSTANZIALE in quanto

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- interessa l'attuale perimetro dell'impianto;
- non si producono ripercussioni significative e negative sull'ambiente;
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'attività IPPC;
- non sono previste nuove attività IPPC di cui all'allegato VIII alla parte seconda del TUA;
- non comporta l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia.

In conclusione, sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA rilasciata n. 45 del 13/09/2013, successivamente aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014 e s.m.i per consentire di utilizzare le aree S1, S2, S3, indicate nella planimetria allegata (Allegato 1 - Planimetria stoccaggio rifiuti 02 - 11.2023), come di seguito descritto:

- Area S1, di estensione pari a 884 m² in cui è previsto stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 600 t;
- Area S2 di estensione pari a 1.700 m² in cui è previsto stoccaggio massimo di 600 t in container scarrabibili/semirimorchi;
- Area S3 di estensione pari a 745 m² in cui è previsto uno stoccaggio massimo di 180 t in container scarrabibili/semirimorchi.

Si precisa che tali aree potranno avere le seguenti destinazioni:

- a. lo stoccaggio R13/D15 per i rifiuti prodotti dall'impianto codificati esclusivamente con codice EER 191212 e con codice 190501, nonchè il deposito temporaneo limitatamente ad altri rifiuti prodotti dall'installazione in modalità alternativa a condizione che la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare/deposito temporaneo) presso le aree in questione venga preventivamente comunicata all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
- b. l'utilizzo dell'area S1 in forma di stoccaggio del compost maturo (end of waste) alternativamente alle forme di stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti di cui al punto precedente a condizione che sia operata accurata bonifica preventiva dell'area secondo modalità da concordare preventivamente con arpa;

Per quanto riguarda l'introduzione nelle aree S1, S2 ed S3 dell'operazione R13 messa in riserva/D15 deposito preliminare, relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto avente codice EER 191212 e codice 190501, si autorizzano le capacità massime istantanee come di seguito:

Tipologia rifiuti	Operazione autorizzata allegato C parte IV	Codice Operazione autorizzata Allegato B C		Capacità massima istantanea per singola area	Totale capacità massima istantanea (t)	Potenzialità massima annua (t/a)
	D.lgs.152/06	parte IV D.lgs. n. 152/06		(t)		
Non	Messa in	R13/D15	Stoccaggio	- areaS1	1380 t	-
pericolosi	riserva di		per rifiuti	600t		
	rifiuti/Deposito		prodotti	- areaS2		
	preliminare		191212/190501	600t		
				- areaS3		
				180t		

Di seguito si riportano le prescrizioni:

- 1. l'operazione R13/D15 dei rifiuti prodotti dovrà essere operata entro i limiti autorizzativi prescrittivi sopra indicati;
- 2. la quantità complessiva dei rifiuti da stoccare con l'operazione R13/D15 non deve superare la capacità massima istantanea autorizzata per ogni singola area;
- 3. all'interno dell'area S1, le superfici da destinare allo stoccaggio R13/D15 dovranno essere fisicamente separate e delimitate mediante l'utilizzo di pannelli divisori/new jersey e similari;
- 4. tutte le aree devono essere dotate di cartellonistica e segnaletica che individui la denominazione dell'area, l'elenco dei codici EER stoccabili, la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare/deposito temporaneo) da comunicare preventivamente all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
- la cartellonistica ed etichettatura deve riportare tutti i dati necessari a identificare univocamente il rifiuto, quali, ad esempio, codice EER, biocella/e di provenienza, specifica tipologia di rifiuto, data di inizio stoccaggio;
- 6. per le aree S2 e S3, sia prevista idonea analoga etichettatura di cui al punto precedente, per ogni singolo container/semirimorchio;
- 7. Il gestore dovrà avere cura di assicurare che la viabilità e gli accessi all'area S1 siano sempre mantenuti liberi;
- 8. le aree S2 ed S3 devono essere delimitate con opportuna segnaletica orizzontale;
- 9. il gestore deve evitare per le aree S2 ed S3 la contemporanea presenza di rifiuti e l'utilizzo per le altre destinazioni (parcheggio, deposito materie prime ecc.);
- 10. il gestore deve adottare un piano di verifica quotidiana (anche visiva) della tenuta e dell'assenza di colaticci dai cassoni, definendo un piano di intervento in caso di eventi anomali che includa, a titolo di esempio, l'uso di materiali assorbenti e il trasferimento in altri container ermetici vuoti da tenere disponibili in loco;
- 11. nelle aree S2 e S3 i rifiuti devono essere mantenuti coperti per tutto il tempo di stoccaggio, con la sola eventuale eccezione delle fasi di caricamento;
- 12. deve essere predisposto un apposito registro relativo a tali aree di stoccaggio, contenente le informazioni sui dati giornalieri di rifiuti presenti, distinti per tipologia, al fine di verificare i quantitativi stoccati e il rispetto dei quantitativi massimi previsti in autorizzazione; tale registro potrà eventualmente essere sostituito da opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico, qualora sia possibile fornire le analoghe informazioni; siano previsti sistemi di alert per impedire il superamento delle soglie autorizzate, nonché del limite di stoccaggio di un anno;
- deve essere perseguito il criterio di gestione FIFO (First In First Out), al fine di limitare il più possibile lo stazionamento dei rifiuti nell'impianto, salvo eventuali specifiche esigenze diverse opportunamente giustificate e registrate;
- 14. devono essere predisposti adeguati presidi antincendio, dimensionati in relazione al carico d'incendio dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio;

- 15. per quanto riguarda eventuali emissioni odorigene, pur considerando che lo stoccaggio all'esterno è previsto in container chiusi, si dispone l'utilizzo in via prioritaria e in assenza di compost dell'area S1, trattandosi di capannone chiuso e in conformità a quanto previsto dalla BAT14 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 16. si dispone la predisposizione/aggiornamento del piano di gestione degli odori previsto dalla BAT12, tenendo conto delle ulteriori sorgenti emissive previste, entro un termine di 30 giorni per la successiva valutazione da parte dell'autorità di controllo.

In merito alla modifica del ciclo produttivo tesa a sospendere occasionalmente e temporaneamente l'attività di trattamento meccanico dei rifiuti biostabilizzati per produrre flusso unico di rifiuti solo biostabilizzati da avviare direttamente a recupero/smaltimento si precisa tale modifica si autorizza, ferma restando la competenza in materia di disciplina dei flussi in capo ad AGER ai sensi della LR 24/12 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- 17. è esclusa la destinazione del flusso unico dei rifiuti al conferimento in discarica (D1);
- 18. il gestore deve predisporre apposito registro in cui siano riportate tali lavorazioni e/o opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

di qualificare non sostanziale, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, la modifica come di seguito esplicitata:

- l'utilizzo delle aree S1, S2, S3, indicate nella planimetria allegata (Planimetria stoccaggio rifiuti 02 11.2023), come di seguito descritto:
- Area S1, di estensione pari a 884 m² in cui è previsto stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3 m per un quantitativo stoccabile massimo istantaneo pari a 600 t;
- Area S2 di estensione pari a 1.700 m² in cui è previsto stoccaggio massimo istantaneo di 600 t in container scarrabibili/semirimorchi;

• Area S3 di estensione pari a 745 m² in cui è previsto uno stoccaggio massimo istantaneo di 180 t in container scarrabibili/semirimorchi.

precisando che tali aree potranno avere le seguenti destinazioni:

- a. lo stoccaggio R13/D15 per i rifiuti prodotti dall'impianto codificati esclusivamente con codice EER 191212 e con codice 190501, nonchè il deposito temporaneo limitatamente ad altri rifiuti prodotti dall'installazione in modalità alternativa a condizione che la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare/deposito temporaneo) presso le aree in questione venga preventivamente comunicata all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
- b. l'utilizzo dell'area S1 in forma di stoccaggio del compost maturo (end of waste) alternativamente alle forme di stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti di cui al punto precedente a condizione che sia operata accurata bonifica preventiva dell'area secondo modalità da concordare preventivamente con ARPA.

Per quanto riguarda l'introduzione nelle aree S1, S2 ed S3 dell'operazione R13 (messa in riserva)/D15(deposito preliminare), relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto aventi codice EER 191212 e codice 190501, si autorizzano le capacità massime istantanee come di seguito:

Tipologia	Operazione	Codice	Attività svolta	Capacità	Totale
rifiuti	autorizzata	Operazione	dal gestore	massima	capacità
	allegato C	autorizzata		istantanea per	massima
	parte IV	Allegato B C		singola area	istantanea (t)
	D.lgs.152/06	parte IV D.lgs. n.		(t)	
		152/06			
Non	Messa in	R13/D15	Stoccaggio	- areaS1	1380 t
pericolosi	riserva di		per rifiuti	600t	
	rifiuti/Deposito		prodotti	- areaS2	
	preliminare		191212/190501	600t	
				- areaS3	
				180t	

Di seguito si riportano le prescrizioni:

- 1. l'operazione R13/D15 dei rifiuti prodotti dovrà essere operata entro i limiti autorizzativi prescrittivi sopra indicati;
- 2. la quantità complessiva dei rifiuti da stoccare con l'operazione R13/D15 non deve superare la capacità massima istantanea autorizzata per ogni singola area;
- 3. all'interno dell'area S1, le superfici da destinare allo stoccaggio R13/D15 dovranno essere fisicamente separate e delimitate mediante l'utilizzo di pannelli divisori/new jersey e similari;
- 4. tutte le aree devono essere dotate di cartellonistica e segnaletica che individui la denominazione dell'area, l'elenco dei codici EER stoccabili, la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare/deposito temporaneo) da comunicare preventivamente all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
- la cartellonistica ed etichettatura deve riportare tutti i dati necessari a identificare univocamente il rifiuto, quali, ad esempio, codice EER, biocella/e di provenienza, specifica tipologia di rifiuto, data di inizio stoccaggio;

- 6. per le aree S2 e S3, sia prevista idonea analoga etichettatura di cui al punto precedente, per ogni singolo container/semirimorchio;
- 7. Il gestore dovrà avere cura di assicurare che la viabilità e gli accessi all'area S1 siano sempre mantenuti liberi;
- 8. le aree S2 ed S3 devono essere delimitate con opportuna segnaletica orizzontale;
- 9. il gestore deve evitare per le aree S2 ed S3 la contemporanea presenza di rifiuti e l'utilizzo per le altre destinazioni (parcheggio, deposito materie prime ecc.);
- 10. il gestore deve adottare un piano di verifica quotidiana (anche visiva) della tenuta e dell'assenza di colaticci dai cassoni, definendo un piano di intervento in caso di eventi anomali che includa, a titolo di esempio, l'uso di materiali assorbenti e il trasferimento in altri container ermetici vuoti da tenere disponibili in loco;
- 11. nelle aree S2 e S3 i rifiuti devono essere mantenuti coperti per tutto il tempo di stoccaggio, con la sola eventuale eccezione delle fasi di caricamento;
- 12. deve essere predisposto un apposito registro relativo a tali aree di stoccaggio, contenente le informazioni sui dati giornalieri di rifiuti presenti, distinti per tipologia, al fine di verificare i quantitativi stoccati e il rispetto dei quantitativi massimi previsti in autorizzazione; tale registro potrà eventualmente essere sostituito da opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico, qualora sia possibile fornire le analoghe informazioni; siano previsti sistemi di alert per impedire il superamento delle soglie autorizzate, nonché del limite di stoccaggio di un anno;
- 13. deve essere perseguito il criterio di gestione FIFO (First In First Out), al fine di limitare il più possibile lo stazionamento dei rifiuti nell'impianto, salvo eventuali specifiche esigenze diverse opportunamente giustificate e registrate;
- 14. devono essere predisposti adeguati presidi antincendio, dimensionati in relazione al carico d'incendio dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio;
- 15. per quanto riguarda eventuali emissioni odorigene, pur considerando che lo stoccaggio all'esterno è previsto in container chiusi, si dispone l'utilizzo in via prioritaria e in assenza di compost dell'area S1, trattandosi di capannone chiuso e in conformità a quanto previsto dalla BAT14 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 16. si dispone la predisposizione/aggiornamento del piano di gestione degli odori previsto dalla BAT12, tenendo conto delle ulteriori sorgenti emissive previste, entro un termine di 30 giorni per la successiva valutazione da parte dell'autorità di controllo.

Di qualificare non sostanziale, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, la modifica del ciclo produttivo tesa a sospendere occasionalmente e temporaneamente l'attività di trattamento meccanico dei rifiuti biostabilizzati per produrre flusso unico di rifiuti solo biostabilizzati da avviare direttamente a recupero/smaltimento, ferma restando la competenza in materia di disciplina dei flussi in capo ad AGER ai sensi della LR 24/12 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- 17. è esclusa la destinazione del flusso unico dei rifiuti al conferimento in discarica (D1);
- 18. il gestore deve predisporre apposito registro in cui siano riportate tali lavorazioni e/o opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico.

Di stabilire che il gestore, entro un mese dalla notifica della presente determinazione, deve adeguare agli importi, indicati nella tabella successiva, le vigenti garanzie finanziarie con estensione all'intero periodo di validità dell'AIA e per ulteriori due anni, rappresentando che l'Autorizzazione Integrata Ambientale non costituisce alcun titolo concessorio per la gestione dell'installazione, ma esclusivamente autorizzazione all'esercizio dell'attività in favore del Gestore finché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera r-bis del Testo Unico Ambientale;

Attività di recupero	Capac potenz mass autorizz	ialità ima	Coefficiente unitario (€/t) (B)		Garanzia per singola operazione (C)	Garanzia minima per singola operazione (D)	Importo della garanzia Max [(C);(D)]	Garanzie da prestare secondo art. 8 comma 5 lettera a della bozza di decreto interministeriale	Importo garanzia
			SNP	SP					
R13	1.380 t		145	/	200.100,00 €	10.000,00 €	200.100,00 €	234.600,00€	234.600,00 €
D15	1.380 t		170	/	234.600,00 €	20.000,00	234.600,00 €		
					TOTALE				234.600,00 €
					Riduzione 40% (impresa certificata ISO 14001) TOTALE COMPLESSIVO				93.840,00 €
									140.760,00 €

Di stabilire che:

- 1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- 2. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale D.D. n. n. 45 del 13/09/2013, successivamente aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014 e s.m.i.;
- 3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

Di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determina Dirigenziale D.D. n. n. 45 del 13/09/2013, successivamente aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014.

Di precisare che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali".

Di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018.

Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Proponente **AMIU PUGLIA spa** segreteria.amiu@legalmail.it;

Di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il presente provvedimento:

• è redatto in unico originale, composto da n. 14 facciate e n. 2 allegati:

"Allegato 1: Planimetria" "Allegato 2 Parere Arpa"

- è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021.
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale Stefania Melis

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR Luigia Brizzi







REGIONE PUGLIA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

REGIONE PUGLIA
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

AGER PUGLIA

protocollo@pec.ager.puglia.it

AMIU PUGLIA S.p.A. – Installazione di BARI segreteria.amiu@legalmail.it

ARPA PUGLIA - Direzione Scientifica UOS Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza UOC Acqua e Suolo

Oggetto: Società: AMIU PUGLIA S.p.A. – ID AIA 3560 - Impianto complesso di biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani del bacino BA/2, di trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico e di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Zona Industriale di Bari alla Via Francesco Fuzio Ing. Comunicazione di modifica per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 45 del 13.08.2013 e DD n. 332 del 24 ottobre 2014. AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Trasmissione parere

Rif. nota prot. 20216 del 24/11/2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita al prot. 77724 del 27/11/2023

Con riferimento alla nota in oggetto e alla richiesta di espressione del parere di competenza, pervenuta per le vie brevi, si trasmette il contributo del Servizio Territoriale dello scrivente Dipartimento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.
(Dott.ssa Maddalena SCHIRONE)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE
U.O.C. POLO SPECIALIZZAZIONE ALIMENTO
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BAR
Dott.ssa Anna Donadee
Dipartimento Provinciale di Bari

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI Tel. 080 5460111 Fax 080_5460150____ www.arpa.puglia.it

Servizi Territoriali BARI-BAT

Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L" S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA) Tel. 080.9724300

Tel. 080.9724300 E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it

PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: E4-8B-27-7A-44-9F-E5-71-DB-74-69-93-2A-B3-37-3D-ED-B9-7A-47

C.F. e P. IVA. 05830420724





Al Direttore del Dipartimento Provinciale di Bari SEDE

Oggetto: Società: AMIU PUGLIA S.p.A. – ID AIA 3560 - Impianto complesso di biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani del bacino BA/2, di trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico e di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Zona Industriale di Bari alla Via Francesco Fuzio Ing. Comunicazione di modifica per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 45 del 13.08.2013 e DD n. 332 del 24 ottobre 2014. AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Trasmissione parere

Rif. nota prot. 20216 del 24/11/2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita al prot. 77724 del 27/11/2023

Con riferimento alla nota in oggetto e alla richiesta di espressione del parere di competenza, pervenuta per le vie brevi, si formulano le seguenti osservazioni.

La modifica è stata proposta dal Gestore con nota prot. AMIU-2023-U0030405 del 23/11/2023, acquisita al prot. 77216 del 23/11/2023, e successiva integrazione prot. AMIU-2023-U0030740 del 27/11/2023, acquisita al prot. 78153 del 28/11/2023.

La modifica proposta riguarda:

- la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15
 per i rifiuti non pericolosi prodotti dall'impianto TMB classificati con codice EER 191212 e 190501 a seguito di
 trattamento di biostabilizzazione con o senza successiva selezione meccanica, con durata non superiore ad un
 anno;
- la possibilità di sospendere occasionalmente e temporaneamente l'attività di trattamento meccanico dei rifiuti
 biostabilizzati (deferrizzazione, triturazione secondaria e selezione meccanica) per produrre un flusso unico di
 rifiuti solo biostabilizzati da avviare direttamente a recupero/smaltimento.

Il Gestore dichiara che tale modifica non comporta variazioni della potenzialità di trattamento e che tali modifiche sono necessarie a garantire l'operatività dell'installazione in condizioni critiche quali inconvenienti alla sezione di biostabilizzazione, avarie della linea di trattamento meccanico o inconvenienti presso gli impianti di destino. Il Gestore specifica che l'elenco fornito è solo indicativo e non esaustivo e che con criticità intende riferirsi a tutti i possibili casi in cui le modifiche proposte possono contribuire ad assicurare l'operatività anche parziale del TMB al fine di non interrompere i servizi pubblici erogati.

Per quanto riguarda la prima modifica (operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15), ovvero punto 1., il gestore prevede di destinare ad attività R13/D15 tre aree:

 area S1, capannone attualmente destinato a stoccaggio del compost e provvisoriamente autorizzato a deposito temporaneo di RBD con DD 331/2023, di estensione 850 m² e quantitativo massimo stoccabile pari a circa 600 t di sottovaglio biostabilizzato;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724 Dipartimento Provinciale di Bari Servizi Territoriali BARI-BAT Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L" S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA) Tel. 080.9724300

E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it

PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it





- area S2, con stoccaggio in container scarrabili, di estensione pari a 1700 m² e quantitativo massimo stoccabile 600 t;
- area S3, con stoccaggio in container scarrabili/semirimorchi autocompattanti o a piano mobile, di superficie indicata pari a 1200 m² nell'istanza e 745 m² nella nota di integrazioni e quantitativo massimo stoccabile pari a 180 t.

Nel documento di integrazioni, il Gestore precisa che le aree S1, S2 e S3 potranno avere differente destinazione a seconda delle necessità ed in particolare:

- a) deposito prodotti intermedi in attesa di caratterizzazione, prosecuzione trattamento o riprocessamento nonché
 rifiuti che non hanno completato il trattamento oppure che necessitano di una prosecuzione dell'attività di
 trattamento, riprocessamento senza specifica e ulteriore autorizzazione perché non ancora conformi ai
 disciplinari previsti per il conferimento ad impianti di smaltimento/recupero successivi;
- b) deposito temporaneo rifiuti prodotti;
- c) stoccaggio (R13/D15) rifiuti prodotti.

Il gestore specifica inoltre che, in caso di non utilizzo per tali funzioni, le aree potranno essere utilizzate per le finalità originariamente previste e non soggette a specifica autorizzazione (deposito compost prodotto, parcheggio, deposito materie prime, ecc.).

Per quanto riguarda la destinazione a), la scrivente Agenzia ritiene che tale attività di riprocessamento a seguito di tritovagliatura debba essere adeguatamente disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione, in quanto la descrizione fornita dal Gestore appare eccessivamente generica. Si evidenzia che, poichè l'installazione si occupa del trattamento di rifiuti in ingresso, il prodotto di qualsiasi fase di processo è un rifiuto e che lo schema di flusso attualmente autorizzato prevede la produzione, a seguito di biostabilizzazione e tritovagliatura, di due flussi principali di rifiuti (EER 190501 e 191212) e non indefiniti prodotti intermedi.

In merito a questa prima richiesta di modifica 1., con la premessa relativa alla destinazione a), la scrivente Agenzia non ravvisa motivi ostativi a condizione che:

- sia indicata in autorizzazione, per ciascuna area, la superficie, la tipologia di rifiuti stoccabili e il quantitativo massimo stoccabile, con riferimento a quanto indicato dal Gestore nella nota di integrazioni;
- sia esclusa la destinazione b) deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in quanto "assorbita" dalla destinazione c) stoccaggio (R13/D15);
- 3. tutte le aree siano dotate di cartellonistica che individui la denominazione dell'area e l'elenco dei codici EER stoccabili; sia esplicitamente indicato che si tratta di aree di stoccaggio in situazioni di criticità;
- 4. le aree S2 e S3 siano delimitate con opportuna segnaletica orizzontale;
- nelle aree S2 e S3 non sia consentita la contemporanea presenza di rifiuti e usi normali delle aree (parcheggio, deposito materie prime, ecc.);

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 www.aroa.puella.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari Servizi Territoriali BARI-BAT

Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L" S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA)

Tel. 080.9724300

E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it

PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it





- 6. è necessario prevedere un piano di verifica quotidiana (anche visiva) della tenuta e dell'assenza di colaticci dai cassoni, definendo un piano di intervento in caso di eventi anomali che includa, a titolo di esempio, l'uso di materiali assorbenti e il trasferimento in altri container ermetici vuoti da tenere disponibili in loco;
- 7. per l'area S1, in caso di contestuale presenza di compost e rifiuti, si proceda a suddividere le due aree di stoccaggio con setti/pareti autoportanti di idonea altezza (preferibilmente 3 metri) al fine di garantire l'effettiva separazione; il quantitativo massimo di materiale stoccabile dovrà in questo caso riferirsi alla somma dei quantitativi di rifiuto e di compost presenti;
- 8. per l'area S1, si proceda a delimitare ogni singolo cumulo di rifiuto con new jersey e con apposizione di idonea segnaletica ed etichettatura riportante tutti i dati necessari a identificare univocamente il rifiuto, quali, ad esempio, codice EER, biocella/e di provenienza, specifica tipologia di rifiuto (vagliato/non vagliato; rifiuto in fase di caratterizzazione), data di stoccaggio;
- 9. per le aree S2 e S3, sia prevista idonea analoga etichettatura relativa al singolo container/semirimorchio;
- 10. nelle aree S2 e S3 i rifiuti vengano mantenuti coperti per tutto il tempo di stoccaggio, con la sola eventuale eccezione delle fasi di caricamento;
- 11. sia predisposto un apposito registro relativo a tali aree di stoccaggio, contenente le informazioni sui dati giornalieri di rifiuti presenti, distinti per tipologia, al fine di verificare i quantitativi stoccati e il rispetto dei quantitativi massimi previsti in autorizzazione; tale registro potrà eventualmente essere sostituito da opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico, qualora sia possibile fornire le analoghe informazioni; siano previsti sistemi di alert per impedire il superamento delle soglie autorizzate, nonché del limite di stoccaggio di un anno; sia prevista, inoltre, la registrazione della tipologia di evento emergenziale/criticità che ha causato la necessità di procedere allo stoccaggio;
- 12. sia perseguito il criterio di gestione FIFO (First In First Out), al fine di limitare il più possibile lo stazionamento dei rifiuti nell'impianto, salvo eventuali specifiche esigenze diverse opportunamente giustificate e registrate;
- siano predisposti adeguati presidi antincendio, dimensionati in relazione al carico d'incendio dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio:
- 14. per quanto riguarda eventuali emissioni odorigene, pur considerando che lo stoccaggio all'esterno è previsto in container chiusi, si evidenzia l'opportunità di prevedere in via prioritaria e in assenza di compost l'utilizzo dell'area S1, trattandosi di capannone chiuso e in conformità a quanto previsto dalla BAT14 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147; si rappresenta, altresì, la necessità di aggiornare, entro un termine definito dall'Autorità competente, il piano di gestione degli odori previsto dalla BAT12, tenendo conto delle ulteriori sorgenti emissive previste a seguito della modifica richiesta.

Con riferimento alla seconda richiesta di modifica (produzione di un flusso unico di rifiuti solo biostabilizzati da avviare direttamente a recupero/smaltimento), la scrivente Agenzia esprime parere favorevole alla richiesta di modifica, con le seguenti prescrizioni:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724 Dipartimento Provinciale di Bari Servizi Territoriali BARI-BAT

Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L' S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA) Tel. 080.9724300

Tel. 080.9724300

E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it

PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it





- facendo seguito alla posizione già rappresentata nell'ambito dei tavoli svolti in data 10/10/2023, 31/10/2023 e
 13/11/2023, come da verbali in atti, sia esclusa la possibilità di destinare il flusso unico di rifiuti al conferimento in discarica (D1), come peraltro già evidenziato dalla Regione Puglia nella nota prot. 20216 del 24/11/2023;
- sia predisposto un apposito registro in cui siano riportate tali lavorazioni e/o opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico.

In ultimo, ribadendo quanto già evidenziato nel parere prot. 64119 del 27/09/2023, si ritiene opportuno prevedere, nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione in corso, un adeguamento del layout dell'impianto al fine di individuare idonee aree, adeguatamente dimensionate, da destinare in via esclusiva al deposito preliminare D15 e/o messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento, da utilizzare in casi emergenziali/di criticità.

Distinti saluti

Il funzionario istruttore Ing. Emiliano Altavilla

IL DIRIGENTE AMBIENTALE (Ing. Adriana Maria Lotito)

> IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F. (Dott.ssa Maddalena SCHIRONE)

Codice Doc: E4-8B-27-7A-44-9F-E5-71-DB-74-69-93-2A-B3-37-3D-ED-B9-7A-47